

Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

Accertamento fiscale e tributario: come anticipare il termine di decadenza

Ricordando che i termini di accertamento per le attività di accertamento in materia di IVA e imposte sui redditi (Irpef e Ires) *sono fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione*. Esempio: per le dichiarazioni IVA e dei redditi che saranno presentate nel 2021, inerenti all'**esercizio fiscale 2020**, l'**attività di accertamento** da parte degli uffici dovrà essere avviata **entro il 31 dicembre 2026**.

Ma si ricorda che il testo aggiornato del Decreto Legislativo del 05/08/2015, n. 127 all'art. 3, prevede una **riduzione dei termini di decadenza delle attività di accertamento di due anni** quando tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati, superiori a euro 500,00, vengono effettuati con modalità tracciabili (quindi non in contanti).

Per godere di questo beneficio è necessario garantire la **tracciabilità** degli incassi e dei **pagamenti effettuati** relativi ad operazioni di **ammontare superiore a € 500,00** e richiede **l'emissione delle fatture esclusivamente in formato elettronico**. L'effettuazione anche di un solo pagamento oltre il limite determina la decadenza dai benefici fiscali.

Attenzione ai pagamenti frazionati: per i **pagamenti frazionati (cioè i pagamenti della fattura non in un'unica soluzione)**, è necessario valutare se il frazionamento sia stato effettuato o meno con intenti elusivi. Si consideri il caso in cui un professionista debba pagare una fattura relativa alla somministrazione di alimenti e bevande pari a 800 euro ed effettui due pagamenti in contanti, in giorni diversi, pari a 400 euro cadauno. In tale ipotesi è evidente la finalità del contribuente che ha "suddiviso" il pagamento in due tranches al solo fine di "eludere" il limite anzidetto. Viceversa, se il contribuente ha ricevuto una fattura di 1.000 euro, le cui condizioni di pagamento sono stabilite, rispettivamente, a 30, 60 e 90 giorni data fattura, è intuibile come il frazionamento del pagamento non rivesta finalità elusive. Generalmente, e senza che sia una regola fissa il frazionamento del pagamento di una fattura di acquisto della merce risponde ad una prassi consolidata nell'ambito delle operazioni commerciali e se il pagamento delle singole rate non supera la soglia di 500 euro il regime premiale sarà applicabile.

Anche i contribuenti in regime forfettario (*Flat Tax*) possono accedere alla riduzione dei termini di accertamento di:

- **un anno**, se il contribuente emette tutte le fatture in modalità elettronica (su cui non sussiste alcun obbligo per chi aderisce al regime forfettario);
- **due anni**, se il contribuente, oltre ad emettere unicamente fatture elettroniche, rispetta i requisiti di pagamento tracciabile specificati nel paragrafo precedente.

Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 127 -

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015

Articolo 3

Art. 3 (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti).

Articolo 3 -

Art. 3 (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti).

In vigore dal 01/01/2018


Modificato da: Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1

1. Il termine di decadenza di cui all'[articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e il termine di decadenza di cui all'[articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.(1)(2)


Se Vi trovate in queste condizioni siete pregati di contattare il ns. Studio al fine di procedere ad effettuare l'opzione per aderire al regime premiale presente nel Modello Redditi 2021 (redditi 2020), infatti senza la comunicazione nel modello fiscale Redditi 2021 per anno 2020 il regime premiale non è applicabile.

La compilazione del modello Redditi per la comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza, requisito fondamentale per poter usufruire dell'agevolazione, è piuttosto semplice nella pratica e si concretizza nel flaggare una apposita casella del quadro RS del modello specifico per il contribuente; con precisione la casella si troverà al rigo:

- RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche)
- RS136 del modello Reddito SP (per le società di persone)



- RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali)
- RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali)



Nota Bene: la comunicazione nel modello Redditi dei requisiti soddisfatti, cioè pagamenti ed incassi in contanti non maggiori di euro 500,00 e la ricezione ed emissione di fatture in formato elettronico, dovrà essere ripetuta tutti gli anni nella dichiarazione dei redditi.

Per ogni maggiore informazione il ns. studio è a Vs. completa disposizione, cordiali saluti.

Madone, 21 settembre 2021

